

RGN 2186-1 /2022



TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Lavoro

Ordinanza ex art. 700 c.p.c.

Il Tribunale di Crotona, in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro, dott.ssa Alessia Vilei, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata con ricorso n. [REDACTED] 2022 R.G., da

[REDACTED] contro Ministero dell'Istruzione, in persona del l.r.p.t.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.11.2022;

visti gli atti;

sentite le parti costituite;

OSSERVA

con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 30.09.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, già inserito nelle GAE per la Provincia di Crotona per la classe di concorso [REDACTED], giusta abilitazione conseguita in data 06.02.2002 (cfr. all. 3 fascicolo ricorrente), esprimeva di essere stato inserito con riserva nelle GAE definitive di Sostegno Scuola Secondaria di II grado per la Provincia di Crotona, in quanto in attesa di riconoscimento da parte del Ministero del titolo di specializzazione sul Sostegno conseguito all'estero, [REDACTED]

[REDACTED] dove

[REDACTED] I (cfr. all.1, 2, 11_a e 13 fascicolo ricorrente); di aver, quindi, in data 25.03.2022 inoltrato al Ministero domanda per il riconoscimento, in Italia, del suddetto titolo di specializzazione ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie DIR. CE 35-2006 come modificata dalla DIR. CE 55-2013, recepite in Italia dal Dlgs 206/2017 e Dlgs 15/2016 e di aver presentato, in pari data, domanda per aggiornamento/inserimento con riserva nelle GAE Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado della provincia di Crotona e correlativa I fascia delle graduatorie di Istituto (doc.4), secondo le



modalità e nei termini previsti dagli artt. 4, 7 e 10 del DM n. 60/2022 (doc. 9); di essere stato inserito, con un punteggio pari a 42 punti, sia al [REDACTED] per la CdC [REDACTED] con riserva, per la classe di concorso ADSS;(cfr. doc. n- 11_a, 12 e 13 fascicolo ricorrente); che con successiva OM n. 112 del 06.05.2022 venivano disciplinate le procedure per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo inserito nelle GPS ed, in particolare, all'art. 7 relativo alle "istanze di partecipazione" veniva previsto che "*...Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure"; che il sistema informatico, sulla scorta di tale ultimo inciso, non gli aveva consentito di presentare l'istanza finalizzata alla scelta delle 150 preferenze per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, nonostante il medesimo fosse inserito nelle GAE , rispetto alle quali l'art. 7 cit. dell'OM cit. non prevedeva alcuna limitazione; di aver inoltrato, in data 9 agosto 2022, formale diffida al Ministero e all'AT di Crotone (cfr. all 6).*

Ciò posto, censurava come i) il DM n. 60/2022, relativo all'aggiornamento delle GAE, non prevedesse la limitazione invece prevista dall'art. 7 dell' OM n. 112/2022, relativo all'aggiornamento delle GPS; ii) che in ogni caso, non consentire al docente già inserito con riserva nelle GAE o nelle GPS, in attesa di riconoscimento del titolo perché conseguito all'estero, la possibilità di partecipare all'attribuzione degli incarichi a T.D. svuoterebbe di significato la funzione della stessa riserva ; iii) che, peraltro, la riserva conseguente all'attesa del riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero consente finanche la stipula di contratti di cui all'art 59 DL 73/2021 (finalizzati alla immissione in ruolo) , per cui non può essere ostativa alla stipula di contratti a termine (qual è quello in esame).



Tanto premesso, dovendo ritenersi perciò sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, quanto all'ulteriore presupposto del *periculum in mora* rilevava come in considerazione: i) della posizione occupata nella GAE sul sostegno (doc. 13), ii) della disponibilità di posti (doc. 22) iii) nonché della precedenza nelle assunzioni a tempo determinato dei docenti in GAE rispetto a quelli in GPS (ex art. 2 OM 112 del 06/05/2022), sarebbe certamente risultato fra i destinatari di proposte di assunzione a tempo determinato sulla cdc ADSS (come documentato in atti); che la perdita del posto di lavoro lo sta esponendo ad un grave ed irreparabile pregiudizio sia di natura economica, [REDACTED]

[REDACTED] ma soprattutto professionale, per come ulteriormente argomentato nel verbale d'udienza del 15.11.2022.

Tanto premesso, così concludeva *“Previa disapplicazione della OM n. 112 del 06/05/2022 nonché della OM 60 del 10/03/2022 - nonché di ogni atto contrario richiamato nel presente ricorso e/o non conosciuto – là dove precludono al docente con specializzazione sul Sostegno conseguita all'estero ed inserito con riserva nelle (GPS e/o) GAE in attesa del riconoscimento del titolo in Italia, la stipula di contratti a tempo determinato con l'amministrazione scolastica, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato sulla CdC ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado) nella Provincia di Crotone per l'a.s. - Accertare e dichiarare, pertanto, la illegittimità della esclusione del ricorrente dalle predette procedure e, quindi, dalla procedura di scelta delle sedi di cui all'Avviso prot. 28656 del 01/08/2022 dell'AT di Crotone (doc. 19) finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato (fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) ex art. 2 ed art. 12 OM 112 del 06/05/2022 nonché dalla procedura per la inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia di cui all'avviso prot. 23597 del 20/06/2022 (doc. 15) finalizzata al conferimento di supplenze temporanee ex art. 2 comma 4 OM 112 del 06/05/2022;- Accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente all'assunzione con contratto di lavoro a termine su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado della provincia di Crotone con efficacia giuridica ed economica retroattiva (dal 01/09/2022) sulla base del posto ricoperto in graduatoria; Conseguentemente - Ordinare alle amministrazioni resistenti, a ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di provvedere, immediatamente ed in via d'urgenza, a conferire al ricorrente un incarico a tempo determinato, con decorrenza giuridica dal 01/09/22 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, tenuto conto delle disponibilità sulla cdc ADSS*



pubblicate dall'AT di Crotona in data 31708/2022 (cfr. doc. 22) ed, eventualmente, secondo l'ordine di preferenze espresse dal ricorrente nell'elenco inviato in allegato alla diffida del 9/08/2022 (doc. 6); con ogni conseguente statuizione in merito al punteggio non maturato ed alle retribuzioni non percepite. - in ogni caso - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta, e del provvedimento richiesto in concreto - adottare tutti quei provvedimenti che - in applicazione dei principi richiamati nel presente ricorso - verranno ritenuti idonei per la tutela dei diritti del ricorrente, con le consequenziali statuizioni ordinatorie nei confronti dell'Amministrazione intimata.- con condanna al pagamento delle distraende spese e competenze difensive della fase cautelare”.

Il Ministero convenuto, nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito e, stante l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, insisteva per il rigetto del ricorso.

In particolare, il Ministero rilevava come il DM 60/2022, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, non disciplinasse la procedura di conferimento delle nomine, ma unicamente l'aggiornamento delle GAE, tanto è vero che l'art 7 dello stesso D.M prevede che “*Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato*”; che pertanto, è proprio la successiva OM 112/2022 a provvedere in tal senso, come espressamente richiamato nell'oggetto “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”; che pertanto al caso in esame deve trovare applicazione l'art. 7 c.4, lett e) della citata OM, in forza del quale “*L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto*”; che, quindi, il mancato riconoscimento del titolo preclude legittimamente al docente [REDACTED] l'inserimento nella procedura di scelta delle sedi.

All'esito dell'odierna udienza di discussione, istruita la causa documentalmente, il GL riservava la decisione.

La domanda cautelare è fondata.

A mente dell'art. 700 c.p.c., costituiscono requisiti di ammissibilità del provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un “*fondato motivo*” (c.d. *fumus boni*



iuris) di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da **un pregiudizio imminente e irreparabile** (c.d. *periculum in mora*)”.

A. Sul fumus boni iuris

Pacifico che l'ins. [REDACTED] risulti iscritto nelle GAE per la provincia di Crotone, valide per gli aa.ss. 2022/2025, costituite ai sensi del D.M. 60/2022, classe di concorso [REDACTED], con riserva, sia nei corrispettivi elenchi per il sostegno nonché nella prima fascia delle GPS, sempre classe di [REDACTED], oltre che nella prima fascia ADSS – sostegno scuola secondaria di secondo grado, costituite ai sensi dell' O.M. 112/2022 e valide per gli aa.ss. 2022/2024.

Altrettanto pacifico che l'iscrizione con “riserva” sul sostegno sia stata determinata dalla circostanza che, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle relative graduatorie, era ancora in corso la procedura di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito dall'ins. [REDACTED] in data [REDACTED]

Trattasi, invero, di un inserimento con riserva espressamente riconosciuto, per i docenti in GAE, dall'art. 4 del D.M. 60/2022¹ nonché, per i docenti in GPS, dall'art. 7 comma IV lett. e) dell'O.M. 112/2022².

Ciò posto, si noti che l'art. 7 comma IV lett. e) dell'O.M. 112/2022, nel prevedere che “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.” riguarda esclusivamente le istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, come precisato dall'art. 7 co.1 e ribadito al successivo co.11 che a sua volta rimanda all'art. 3 co.2 rubricato, per l'appunto, “Graduatorie Provinciali per le Supplenze”.

¹ art. 4 della OM 60/2022 “Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero;

² art 7 comma IV lett. e) dell'O.M. 112/2022 “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.



Sebbene l'OM n. 112/2022, nella sua portata complessiva, non abbia ad oggetto esclusivamente le GPS, tanto non può dirsi con riferimento alla disciplina limitativa dell'art. 7 co. 4 lett. e), che riguarda specificamente tali graduatorie.

Per tale ragione, non può essere condiviso l'operato del Ministero che, di fatto, applicando all'ins. [REDACTED] inserito nelle GAE, il disposto dell'art. 7 co. 4 lett. e) dell'O.M. 112/2022 ha esteso analogicamente "*in malam partem*" una disciplina dettata per quanti inseriti nelle GPS, con buona pace del principio del *favor praestatoris*.

Si consideri, infatti, che sebbene l'odierno ricorrente risulti iscritto con riserva sul sostegno anche nelle GPS, avrebbe avuto diritto, **prioritariamente**, ad essere nominato per l'attribuzione delle supplenze, in forza del suo inserimento nelle GAE, come previsto espressamente dall'art. 2 co. 5 dell'OM 112/2022 a mente del quale "*Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapacienza delle stesse, **in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS** di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapacienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11*".

Ad ogni modo, per completezza espositiva, anche a voler estendere analogicamente la portata dell'art. 7 co. 4 lett. e) O.M. cit alle GAE (e si è già detto come tale operazione risulti inammissibile), non di meno l'operato del Ministero risulterebbe illegittimo.

Invero, per utilizzare le parole del Tar Lazio, sez. terza bis., pronuncia n. 03500/2019, "*Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.*"



Infatti, non avrebbe senso ammettere un aspirante con “riserva” per poi precludergli l’accesso alla fase finale (ossia la stipula del contratto di lavoro), cui la stessa ammissione con riserva è preordinata.

Peraltro, esiste sempre la possibilità per l’Amministrazione di condizionare gli effetti del contratto, eventualmente stipulato con il riservista, ad una condizione risolutiva che consenta, in caso di negativo scioglimento, di liberarsi legittimamente dal vincolo.

Quindi anche laddove, come ritenuto dal Ministero, si volesse estendere al caso in esame la portata applicativa dell’art. 7 co. 4 lett. e) dell’O.M. 112/2022, ciononostante la disposizione andrebbe incidentalmente disapplicata, risultando nella sua formulazione viziata da “eccesso di potere”, perché contraria ai principi di ragionevolezza e logicità dell’*agere* amministrativo, con conseguente accertamento del diritto del docente [REDACTED] all’ottenimento degli incarichi di supplenza.

Peraltro, a corroborare ulteriormente la verosimiglianza del diritto vanto, v’è che [REDACTED] posseduto dall’odierno ricorrente, per lo specifico percorso abilitativo seguito in esso riportato, è tra quelli che in plurime pronunce la giurisprudenza amministrativa, per la durata complessiva del livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale, non inferiori a quelle a tempo pieno, sulla scorta degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, nonché Cgu n. 675/2018, ha ritenuto idoneo all’accoglimento del ricorso cautelare.

Né osta al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente la nota prot. 25031/2022 allegata dall’Amministrazione (cfr. all. 1) in quanto la stessa, per come esplicitato dall’art. 4 dell’O.M. 112/2022, riferisce al 15 luglio 2022 il termine entro cui l’interessato deve aver conseguito il titolo di specializzazione e non il suo riconoscimento; ebbene è pacifico che il ricorrente abbia conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nel dicembre 2021 (cfr. all 1 ricorso) , quindi certamente entro il termine utile stabilito dal Ministero.

Sul periculum in mora

La costante giurisprudenza, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare possa assumere una funzione surrogatoria della tutela ordinaria ritiene necessario che il giudice effettui un puntuale accertamento non solo del *fumus boni iuris*, ma altresì del *periculum in mora* (discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che, in passato,



avevano ritenuto siffatto requisito sussistere *in re ipsa* in forza del disagio connaturato a certe vicende lavorative).

E tanto perché il provvedimento ex art. 700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario, che la legge mette a disposizione per quelle situazioni estreme; diversamente argomentando, si arriverebbe a negare tutela a quei soggetti ed a quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, risultino realmente bisognevoli di una corsia preferenziale.

Conseguentemente, il giudice è chiamato a verificare con rigore gli elementi del pregiudizio lamentato, che la parte ricorrente ha l'onere di allegare e dimostrare con altrettanto rigore, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.

Più in particolare, occorre una concreta dimostrazione dell'irreparabilità e dell'imminenza – non ristorabile nemmeno per equivalente (Cfr. n. 8373/2002)- delle possibili conseguenze legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare (nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito), attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza del nocumento legato all'inadempimento della controparte.

Tanto premesso, deve ritenersi che parte ricorrente abbia sufficientemente dimostrato anche la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio sofferto.

Infatti, il docente [REDACTED] ha dimostrato che se non gli fosse stata applicata la preclusione di cui all'art. 7 co. 4 lett. e) dell'O.M 112/2022, stante la posizione occupata nella graduatoria GAE sostegno – [REDACTED] (cfr all 13)-, la disponibilità di posti sul Sostegno (cfr all 22) nonché la precedenza nelle assunzioni a tempo determinato dei docenti in GAE rispetto a quelli in GPS (ex art. 2 OM 112 del 06/05/2022), avrebbe certamente conseguito l'incarico a far data dall'01/09/2022 al 30/06/2022 ovvero sino al termine delle attività didattiche.

Più in particolare, il [REDACTED] ha dimostrato che tra i docenti inclusi nell'elenco del Sostegno II grado delle GAE (doc. 13), la prima e la terza in graduatoria sono state assunte sulla ADSS con contratto a tempo indeterminato (doc. 18_a – 18_c); la seconda in graduatoria ha optato per l'assunzione da GM (doc. 18_c); la quarta è stata individuata destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 23); la quinta, come il ricorrente, è rimasta esclusa perché inserita nell'elenco con riserva; quindi, il Ministero ha proceduto con l'assegnazione dell'incarico in favore di



complessivi 58 docenti, quasi tutti posti in posizione deteriore rispetto a quella dell'odierno ricorrente (che, peraltro, provenendo dalla GAE avrebbe avuto la precedenza assoluta).

Non v'è dubbio, pertanto, della sussistenza di un pregiudizio di natura economica che, tuttavia, in quanto tale, non può dirsi sufficiente *ex se* alla concessione di una tutela cautelare, essendo sempre ristorabile in via equitativa e difettando, quindi, del carattere dell'irreparabilità.

Ciò che a parere di questo giudice, invece, consente di accordare il provvedimento richiesto in via d'urgenza, e quindi di riconoscere l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, è il pregiudizio irreparabile che il ricorrente, nel tempo occorrente per la pronuncia di merito, sta subendo (e continuerebbe a subire) alla propria professionalità.

Se è vero, infatti, come argomentato dal Ministero all'udienza del 15.11.2022 (cfr. verbale), che il giudice con sentenza di accoglimento può sempre ordinare all'Amministrazione di riconoscere all'interessato il servizio "per intero", con effetti retroattivi, ossia come se lo stesso fosse stato prestato *ab origine*, non può trascurarsi come siffatta pronuncia non sarebbe idonea a riparare, nel tempo intercorrente per la definizione nel merito, la perdita di professionalità subita dal docente sotto il piano concreto (che riverbera i suoi effetti anche sotto il profilo della valutazione compensativa che l'amministrazione sarà chiamata a svolgere).

E' infatti evidente come la perdita di sette-otto mesi di attività, rispetto alla durata annuale dell'incarico di supplenza, deve ritenersi idonea a comportare un pregiudizio irreparabile alla professionalità del docente, specie nella delicata materia del sostegno e ancor di più, come nel caso di specie, ove l'insegnante avrebbe certamente conseguito l'incarico, connotandosi il pregiudizio dell'ulteriore requisito della sua attualità.

In definitiva, le argomentazioni dedotte dal ricorrente in relazione al prospettato *periculum in mora* risultano dotate della necessaria specificità e concretezza e quindi idonee a comprovare quell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio necessaria per la concessione del provvedimento cautelare.

Atteso che ai sensi dell'art. 63 co. 2 del TUPI “ *Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di*



condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”; che nel caso di specie è provato, oltre che pacifico tra le parti, che il docente [REDACTED], se il Ministero non avesse applicato l’art. 7 co. 4 lett. e) dell’O.M 112/2022, avrebbe certamente ottenuto l’incarico agognato a far data dall’01/09/2022; che l’estensione dell’art. 7 cit. al caso in esame risulta illegittima per le argomentazioni sopra esposte ed, in ogni caso, quantunque applicabile dovrebbe procedersi alla sua disapplicazione per le argomentazioni in parte motiva; che, tuttavia, nella fase cautelare è preclusa al giudice qualsivoglia condanna in termini risarcitori

PQM

-accoglie il ricorso e per l’effetto accerta il diritto dell’odierno ricorrente, sulla base del posto ricoperto nella GAE sostegno, all’ottenimento dell’incarico di supplenza sulla CdC ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado) nella Provincia di Crotone per l’a.s. 2022/2023 e per l’effetto ordina al Ministero convenuto di conferire al ricorrente l’incarico a tempo determinato cui ha diritto, con decorrenza giuridica dal giorno 01.09.22 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio;

[REDACTED]
Si comunichi.

Crotone, 17/11/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessia Vilei

